

P.G. n.
TRL 01.06.03
CIG 8846484D87

Bergamo, 5 settembre 2022.

LETTERA DI INVITO

Oggetto: Procedura concorsuale “ristretta” – mediante utilizzo della piattaforma Sintel – per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al Polo Ospedaliero di San Giovanni Bianco, incluso il trasporto di campioni biologici. Durata contratto: 36 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi. Lotto unico.

1. Oggetto e importo a base d’asta

L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo in attuazione delle disposizioni di cui alle LL.RR. n. 33/2007 e n. 11/2011, nonché della D.G.R. n. X/818 del 25.10.2013 (Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende Sanitarie: attuazione della Legge Regionale n. 33/2007 e tipologie di procedure escluse dall’obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel), ha stabilito l’attivazione e l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia per l’assegnazione dell’appalto in oggetto, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it.

Come specificato nel Bando di gara la suddetta procedura concorsuale ristretta ex artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 (anche Codice), concernente l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, anche avanzato, compreso il trasporto dal/al Polo Ospedaliero di San Giovanni Bianco, incluso il trasporto di campioni biologici, per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi, sarà espletata a mezzo della menzionata piattaforma telematica regionale.

Codesta rispettabile società/RTI, in forza di apposita deliberazione n. 1918 del 14.10.2021, è stata ammessa alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente per l’assegnazione del summenzionato servizio, le cui caratteristiche sono analiticamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L’importo a base di gara di € 2.100.000,00 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprende gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, per la durata di 36 mesi del contratto, è pari a € 1.320,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendali.

Il luogo di esecuzione del servizio: provincia di Bergamo [codice NUTS: ITC46].

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Enrico Gamba.

2. Termini e modalità di versamento del contributo ANAC

In ossequio alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 830 del 21.12.2021, concernente "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", i soggetti, che intendono partecipare alla presente gara, sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

L'importo dovuto è pari a € 200,00.

Facendo riferimento al codice identificativo della gara, il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP).

A riprova dell'avvenuto pagamento, deve essere allegata all'offerta (Busta contenente la Documentazione Amministrativa) copia della ricevuta di pagamento stampata.

3. Sintel

La procedura concorsuale in oggetto verrà espletata **interamente ed unicamente in forma telematica**, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica.

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it>

Per le indicazioni sulla registrazione e qualificazione, nonché per tutto ciò che concerne l'operatività sulla piattaforma, è necessario attenersi alle allegate **"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"**, appositamente predisposte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio costituendo, è sufficiente la registrazione a Sintel della Capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti

facenti parte del RTI o del Consorzio. Peraltro, l'operatore già registrato, che intenda presentare l'offerta quale mandataria designata di un RTI o Consorzio, deve effettuare una nuova Registrazione (*ad hoc*), all'interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password), a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

4 Comunicazioni della procedura

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel, denominato "Comunicazioni procedura", assegnato al concorrente al momento della Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d'accesso riservata del medesimo concorrente. Per le comunicazioni, Sintel utilizza una Casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione della offerta, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l'area riservata all'interno di Sintel denominata "Comunicazioni procedura".

Il concorrente è tenuto ad accertarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito nella fase di registrazione quale proprio recapito telematico sia una casella di PEC.

La data e l'orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinati dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010.

In caso di RTI costituenti e Consorzi, ciascuna delle imprese, che prendono parte al raggruppamento, eleggono, quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti forniti dall'impresa mandataria/Consorzio, rilasciando apposita dichiarazione.

Per chiarimenti connessi all'uso della menzionata piattaforma ed alle sue funzionalità, è a disposizione il numero verde 800.116.738 di Sintel.

Ai sensi dell'art 76, comma 6, del Codice si ricorda che i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nella presente Lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.1 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente Lettera di invito e sul Capitolato Speciale d'Appalto e sui suoi allegati mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura", entro e non oltre **le ore 15:00 del 15.09.2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **30.09.2022**, tramite pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel, nella sezione "Documentazione di gara", nonché sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione "Bandi" Gare lavori, forniture e servizi – Avvisi e bandi, in corrispondenza a:

"Procedura concorsuale "ristretta" – mediante utilizzo della piattaforma Sintel – per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/ al polo ospedaliero di San Giovanni Bianco, incluso il trasporto di campioni biologici. Durata contratto: 36 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo @mail.

4.2 Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo la disciplina e le modalità di seguito riportate, redatto - in ogni sua parte - in lingua italiana e conforme a quanto prescritto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presentazione della offerta dovrà essere:

1. in formato elettronico con estensione.pdf;
2. sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell'operatore economico concorrente, con la firma digitale ex art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Resta - in ogni caso - di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il fornitore preveda il caricamento di numerosi files utilizzando un formato di compressione dei files aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in formato elettronico .zip, ovvero .rar, ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati – **tutti i singoli files in esso contenuti dovranno essere, laddove richiesto, digitalmente firmati, pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto.

Si sottolinea che, tra le funzioni della cauzione provvisoria, vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all'intero procedimento di gara e liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante. Il suo incameramento è, quindi, conseguenza diretta ed automatica dell'inadempimento del partecipante.

La stazione appaltante, peraltro, si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a controlli e verifiche, anche a campione.

In particolare, l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale resta onere della Stazione Appaltante, secondo le regole generali in materia di autocertificazione (Capi II e III e art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000) e, nell'ipotesi di eventuale falsità delle stesse, la S.A. procederà all'esclusione dalla gara per l'operatore inadempiente, alla denuncia dei fatti costituenti reato e alla segnalazione all'Autorità.

Quest'ultima, previa verifica della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto di segnalazione e di falsa attestazione, nonché del dolo o della colpa grave del dichiarante, procederà all'iscrizione dell'impresa presso il casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, per un periodo sino a due anni, ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di carenza dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario provvisorio, la S.A. - oltre alla revoca dell'aggiudicazione - procederà all'incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice.

5 Durata dell'appalto e opzioni

5.1 Proroga

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura attivata per l'individuazione del nuovo contraente (**max 180 giorni**), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice; in tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

5.2 Rinnovi ed opzioni

Rinnovi

L'ASST si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori max 36 mesi.

Essa esercita tale facoltà, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, almeno 60 giorni solari prima della scadenza del contratto originario.

Opzione: clausola di adesione successiva

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale", le quali - nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R. - pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto.

L'applicazione di tale istituto viene, altresì, disciplinata nel comunicato congiunto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.12.2016, dal titolo "Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma".

Ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015, sono state istituite le nuove unioni d'acquisto.

L'unione d'acquisto denominata "ATS BERGAMO – BRESCIA - VALPADANA" è costituita dalle sotto indicate Aziende sanitarie:

- ASST Spedali Civili di Brescia;
- ASST della Franciacorta;
- ASST del Garda;
- ASST di Cremona;
- ASST di Crema;
- ASST Papa Giovanni XXIII;
- ASST di Bergamo ovest;
- ASST di Bergamo est;

- ASST di Mantova
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna,

che risultano aderenti **all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi.**

Pertanto, nel corso di validità del contratto con la ASST Papa Giovanni XXIII (incluse proroghe e rinnovi) al soggetto individuato come affidatario dell'appalto potrà essere chiesto di estendere il servizio, anche a una o più delle Aziende sopra indicate, fino a un ammontare massimo pari a 3 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultimo servizio coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

È consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo indicato, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l'accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

6 Avvalimento

Secondo il disposto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico - singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es.: iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'arti. 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria pari a € 42.000,00** ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, salvo le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso il Tesoriere dell'Azienda (BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società cooperativa per azioni) Cod. IBAN **IT75 Z056 9611 1000 0000 8001X73**, intestato all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e causale "*Procedura concorsuale "ristretta" – mediante utilizzo della piattaforma Sintel – per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al polo ospedaliero di San Giovanni Bianco, incluso il trasporto di campioni biologici. Durata contratto: 36 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi?*";
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art.23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle **riduzioni** di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7 Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il concorrente indica **all'atto dell'offerta** le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77); **in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.**

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli, a tempo debito, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilarsi nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Divieto di cessione del contratto

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile dell'esecuzione del contratto, essendo fatto esplicito divieto di cessione totale o parziale, sotto pena della nullità dello stesso.

L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà risolto.

8 Soccorso istruttorio

Con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, le irregolarità essenziali sono sanabili laddove non si accompagnino ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo delle condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'**offerta** e la relativa documentazione prescritta dalla presente Lettera di invito dovranno essere redatte e trasmesse all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, **esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio del 10.10.2022 ore 13,00.**

Il Sistema non accetterà offerte presentate oltre il giorno e l'ora sopra indicati.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato della Piattaforma.

Si precisa, altresì, che saranno ammesse al prosieguo della procedura solo le offerte presentate tramite il sistema Sintel e, di conseguenza, non saranno ammesse offerte che dovessero eventualmente pervenire

in forma cartacea.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel, nella presente Lettera di invito e nelle "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", appositamente predisposte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA, già allegata al Disciplinare di prequalifica, seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata a sistema, che consente di predisporre:

- A) una Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
- B) una Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica;
- C) una Busta Telematica contenente l'Offerta Economica.

Al termine della predisposizione e sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione richiesta, l'offerta dovrà essere inviata tramite Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto, mediante l'apposita procedura da attuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione, che compone l'offerta.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti nella piattaforma contengono tutte le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi comprese l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di seguito specificate.

Le seguenti dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante ed allegati alla presente Lettera di invito:

- Scheda offerta economica.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (es. certificazioni ISO, certificazioni CEE etc.).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte.

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

10 Contenuto della busta "A" – Documentazione Amministrativa

Il concorrente è tenuto a presentare a corredo dell'offerta tutta la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura, allegando ogni documento nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, denominato "Documentazione Amministrativa".

L'Operatore Economico interessato quindi – ai fini della partecipazione - dovrà immettere nella piattaforma la documentazione amministrativa richiesta, inserendo negli appositi campi i seguenti documenti, ciascuno a pena di esclusione - debitamente compilato e firmato digitalmente:

- a) dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, digitalmente firmata dal Legale Rappresentante e/o da persona munita di appositi poteri, con la quale vengano espressamente confermate tutte le autocertificazioni rese in sede di prequalifica e contenute nella "Domanda di partecipazione" a suo tempo prodotta. Eventuali modifiche ed integrazioni rispetto a dati, dichiarazioni ed attestazioni riportati in sede di domanda di partecipazione alla gara e ivi autocertificate dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e digitalmente firmate dal Legale Rappresentante e/o da persona munita di appositi poteri.

In caso di RTI costituito la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dalla impresa mandataria del RTI; in caso di RTI costituendo la dichiarazione deve essere firmata digitalmente da ogni singola impresa che si raggrupperà, mentre in caso di Consorzio la dichiarazione deve essere firmata digitalmente sia dal legale rappresentante del Consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal Consorzio quale/i esecutrice/i del servizio;

- b) garanzia provvisoria e documentazione attestante l'eventuale riduzione;
- c) impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva;
- d) documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati;
- e) documentazione in caso di avvalimento;
- f) copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- g) Lettera di invito e Capitolato speciale d'appalto sottoscritti per accettazione;
- h) tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica/ professionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che la presentazione della documentazione di cui al punto h) è **facoltativa**. Al concorrente viene chiesto di poterla anticipare unitamente alla restane documentazione amministrativa (BUSTA A) al solo scopo di snellire l'iter procedurale e contenere i tempi di espletamento della gara. Si veda comunque il successivo punto 20.

15

Le Ditte concorrenti dovranno riportare nel nome del file relativo al documento presentato la corrispondente lettera di riferimento sopra indicata.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa compreso l'originale dei documenti scansionati e caricati sul Sistema.

11 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13 Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica

L'impresa partecipante è tenuta a presentare, a corredo dell'offerta, la seguente documentazione necessaria ai fini della valutazione delle offerte da parte della Commissione Tecnica (commissione giudicatrice), che sarà all'uopo nominata, allegando ogni documento nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, denominato "Documentazione Tecnica".

Il Concorrente, quindi – ai fini della partecipazione - dovrà inserire nell'apposito campo "Documentazione Tecnica" la documentazione tecnica di seguito richiesta, comprimendo in un unico file, formato zip o equivalente, i seguenti documenti, ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente (**la cartella di compressione NON dovrà, invece, essere firmata digitalmente**):

- 1) relazione tecnica dei servizi offerti comprendente la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio proposto e del personale dedicato, opportunamente articolata secondo i capitoli e paragrafi del questionario tecnico (Allegato 2_D "Scheda offerta tecnica alla presente lettera di invito);
- 2) progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale ai fini del rispetto della medesima di cui al punto 22;



- 3) elenco di dettaglio degli automezzi che verranno impiegati nell'appalto, specificando numero di targa, data di immatricolazione, km percorsi, alimentazione, classe ambientale e libretto di circolazione. Potrà essere presentato anche materiale illustrativo;
- 4) elenco, descrizione e schede tecniche delle attrezzature ed apparecchiature sanitarie, previste dalla D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, presenti sui mezzi di trasporto che verranno impiegati nel servizio, nonché di eventuali ulteriori rispetto a quelle indicate nella predetta D.G.R.;
- 5) schede tecniche delle barelle e dei dispositivi utilizzati per il trasporto di pazienti obesi/grandi obesi, neonatali e in ECMO;
- 6) elenco, descrizione e schede tecniche dei contenitori per il trasporto sangue e campioni biologici;
- 7) elenco del personale con qualifiche, profilo professionale e mansioni svolte dagli operatori direttamente coinvolti nell'appalto, formazione, addestramento e certificazioni.

La Commissione Tecnica si riserva la facoltà di richiedere una prova di test del software presentato in gara dal concorrente per valutarne la interattività con gli operatori della ASST.

La Commissione Tecnica potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

L'offerta tecnica deve rispettare **le caratteristiche minime** stabilite nel **Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

14 Contenuto della Busta C - Offerta Economica

Nell'apposito campo "**Offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica, secondo la procedura guidata del Sistema, riportando:

il valore complessivo della propria offerta, espresso in euro - I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo "**Offerta economica**", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a. campo "**Offerta economica**": il **valore offerto**, espresso in euro - IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante;
Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto b).
- a1. campo "**di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico**": il valore dei costi afferenti all'attività di impresa;
- a2. campo "**di cui costi del personale**": il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;

- b. campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato .pdf, che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore autorizzato.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della offerta tecnica di cui al precedente punto 13.

Per completare l’inserimento dell’offerta economica, **il concorrente dovrà inserire, nell’apposito campo “Dettaglio prezzi unitari”, i seguenti documenti - ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente, comprimendoli in un’unica cartella formato zip o equivalente (si ricorda che la cartella di compressione NON dovrà, invece, essere firmata digitalmente):**

1. **offerta redatta in lingua italiana, su carta semplice**, utilizzando il fac-simile – “Scheda offerta economica” (Allegato 3_D – “Scheda offerta economica” alla presente Lettera di invito), **riportante** in particolare:
 - a. **il valore complessivo dell’appalto ed il valore delle singole prestazioni offerte, con l’indicazione dello sconto applicato – IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale, nonché degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze**, quantificati “a corpo” in € 1.320,00 (euro milletrecentoventi/00) - IVA esclusa);
 - b. **l’importo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale – IVA esclusa, non soggetti a ribasso**, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

***N.B.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi all’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto.*

- c. **la stima dei costi della manodopera - IVA 22% esclusa**, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

2. eventuale **documento di giustificazione dell’offerta**.

Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, si chiede di presentare, sin d’ora, le giustificazioni a corredo dell’offerta, relative agli elementi di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. I Concorrenti sono invitati, pertanto, ad allegare all’offerta economica una relazione analitica, contenente gli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio dell’offerta”, risulti discordante rispetto a quella contenuta nel file caricato nel campo “Dettaglio prezzi unitari”, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.

Saranno ritenute **nulle** le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Eventuali condizioni aleatorie, apposte in offerta, non verranno accettate e renderanno nulla l'offerta stessa.

Pure la presentazione di offerte alternative costituisce motivo di esclusione dalla gara.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere, con l'esclusione della sola IVA 22%, che sarà addebitata in fattura, a norma di legge.

Non sono ammesse offerte pari a zero.

Non saranno ammesse offerte in aumento. L'offerta superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida e, pertanto, le imprese che avranno presentato un'offerta superiore alla base d'asta massima saranno escluse dalla procedura. Sintel consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta, ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio ("alert") a video.

Nella dichiarazione d'offerta economica i valori/prezzi offerti devono essere espressi in cifre.

Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere, tramite semplici calcoli matematici.

Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data ultima fissata per la scadenza della presentazione delle offerte.

La base d'asta di € 2.100.000,00 – IVA esclusa - è comprensiva degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale, dei costi della manodopera, nonché degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

L'importo offerto si intenderà, pertanto, comprensivo anche di detti oneri.

20

N.B. Si rammenta che l'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali (in riferimento alla durata di 36 mesi del contratto, non soggetti a ribasso, è pari a € 1.320,00.

Si ribadisce che, per l'attribuzione del punteggio economico, verranno considerati unicamente gli importi (IVA esclusa), che il concorrente inserirà in piattaforma. Nel caso di divergenze fra quanto indicato in piattaforma e nel fac-simile Allegato 3.D alla presente Lettera di Invito, ai fini dell'aggiudicazione della procedura, avranno pieno valore gli importi inseriti a Sistema.

Si avverte, infatti, che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini dell'aggiudicazione viene calcolata esclusivamente sulla base dei valori economici indicati dal fornitore sul Sistema.

15 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione Appaltante, per assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, come sotto esposto.

Il punteggio previsto (**max 80 punti**) dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Macro criteri	Punti max	Sub-criteri di valutazione	Punti subcriteri max
A	25	A.1 Piano operativo proposto per l'esecuzione del servizio di trasporto pazienti per quanto attiene ai seguenti aspetti: - specifiche misure adottate per garantire il rispetto dei tempi di intervento stabiliti nel Capitolato Tecnico; - gestione dei percorsi; - attenzione alle problematiche assistenziali; - reportistica (inserimento, convalida, presa in carico e ultimazione delle richieste di trasporto); - protocolli - pratiche sicure adottate in fase di erogazione delle prestazioni; - soluzioni organizzative per assicurare l'esecuzione dei trasporti nel caso in cui tutti i mezzi previsti nell'appalto siano già impegnati; - precedenti esperienze nella gestione di trasporti con ECMO.	18
		A.2 Dotazioni e strumenti impiegati (es. software, sistema di tracciabilità in tempo reale dei mezzi sul territorio ecc.).	5
		A.3 Piano operativo proposto per l'esecuzione del servizio di trasporto di materiale urgente.	2

B	Caratteristiche dei mezzi di soccorso e trasporto	16	B.1	Quantità (e tipologia) dei veicoli costituenti il parco mezzi (ambulanze e autovetture) impiegato per l'erogazione del servizio e <u>già in dotazione</u> .	4
			B.2	Qualità e affidabilità del parco mezzi (ambulanze e autovetture) valutate sulla base dei Km percorsi da ciascun mezzo impiegato per l'erogazione del servizio.	3
			B.3	Caratteristiche tecnico-qualitative del parco mezzi (ambulanze e autovetture) impiegato per il servizio sotto il profilo della tutela dell'ambiente, valutate sulla base della classe ambientale di appartenenza e sulla motorizzazione/alimentazione dei veicoli.	2
			B.4	Qualità e affidabilità del parco mezzi (ambulanze e autovetture) valutate sulla base dell'anno di immatricolazione di ciascun mezzo impiegato per l'erogazione del servizio	3
			B.5	Ulteriori dotazioni e/o tecnologie presenti sui mezzi (ambulanze e autovetture) impiegati per l'erogazione del servizio, rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale e della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165.	2
			B.6	Programma di manutenzione periodica per la verifica della efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegati per l'erogazione del servizio e modalità di sostituzione dei mezzi e delle apparecchiature provvisoriamente indisponibili per guasti e/o interventi meccanici e/o imprevisti di qualsiasi natura, nonché protocolli di sanificazione ed igienizzazione.	2
C	Risorse umane messe a disposizione e formazione	16	C.1	Numero di addetti, qualifiche, profilo professionale e mansioni svolte dagli operatori direttamente coinvolti nell'appalto	4
			C.2	Personale impiegato nell'appalto: formazione, addestramento e certificazioni.	4

			C.3	Programma di formazione da attuare nel periodo di durata dell'appalto.	4
			C.4	Modalità di gestione delle risorse umane per far fronte a casi di improvvisa assenza/indisponibilità del personale, oltre che a sopravvenute esigenze di ampliamento del servizio.	4
D	Controlli	10	D.1	Sistemi di autocontrollo della qualità da sottoporre periodicamente ai referenti del servizio e alla utenza, nonché sistemi di reportistica.	5
			D.2	Modalità e tempi di verifica della attrezzatura e dei dispositivi presenti su mezzi (ambulanze e autovetture) come precisati nel capitolato speciale (es. accertamento della presenza della attrezzatura e dei dispositivi medici, controllo del corretto funzionamento, sostituzione del materiale scaduto/usurato ecc.).	5
E	Informatizzazione del servizio- software gestionale	8	E.1	Progetto riguardante la fornitura di un software che consenta la gestione dell'intero processo, dalla richiesta del trasporto fino alle rendicontazioni kilomtrica e contabile di tutte le tipologie di servizi effettuati.	8
F	Migliorie	5	F.1	Migliorie all'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.	5

La determinazione del punteggio complessivo di natura tecnico/qualitativa sarà effettuata mediante somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione individuati, utilizzando il sopra riportato prospetto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari ad un punteggio tecnico complessivo di 48 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione del punteggio afferente all'offerta tecnica avverrà, con valutazioni che oscilleranno - per ogni parametro - tra un valore 0 e un valore 1, in corrispondenza della performance minima o massima realizzata, secondo la seguente griglia:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0	mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato e/o non completa corrispondenza a quanto richiesto
0,25	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “insufficiente”
0,50	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “sufficiente”
0,65	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “più che sufficiente”
0,75	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “buono”
0,85	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “distinto”
1	giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “ottimo”

Il calcolo degli elementi di valutazione di natura qualitativa verrà effettuato, mediante la seguente formula:

METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

$$C(a) = \sum n W_i * V(a)_i$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio attribuito al requisito

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ = sommatoria;

I coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

15.3 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo di **20 punti** sarà attribuito automaticamente dal Sistema alla migliore offerta economica presentata.

Alle altre quotazioni, saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$PE = P_{E_{max}} \times S_o / S_{max}$$

dove:

PE_{max} = Punti economici assegnabili (p. 20)

S_{max} = Percentuale più alta offerta in gara;

S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente.

Si precisa che la Stazione Appaltante nella piattaforma Sintel ha impostato una soglia percentuale del 5%. Sarà comunque possibile proporre uno sconto inferiore alla predetta percentuale, in questo caso l'offerta economica verrà accettata, ma la piattaforma telematica non le attribuirà alcun punteggio.

16 Svolgimento operazioni di gara

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse vengono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e non sono più modificabili o sostituibili.

Esse vengono conservate in modo sicuro dalla piattaforma medesima, garantendone segretezza e riservatezza.

Per quanto concerne la modalità di apertura delle offerte, trattandosi di procedura telematica, come da consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4050/2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4990/2016; TAR Friuli Venezia Giulia n. 229/2019, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, n. 2016/2019), la stessa verrà effettuata in sedute riservate. Non è pertanto consentita la partecipazione di alcuno.

La 1^a **seduta riservata** avrà luogo il **24.10.2022, alle ore 10.00**, presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Politiche e Gestione degli Acquisti.

Tale seduta riservata, se necessario, sarà aggiornata ad altra, sempre riservata, ad ora o a giorni successivi, che saranno individuati e comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel.

Il seggio di gara (Commissione Amministrativa), nella 1^a seduta riservata, procederà a verificare il tempestivo caricamento delle offerte dei concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il seggio di gara provvederà a:

- a) verificare la presenza e la conformità della documentazione amministrativa richiesta;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 8**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara eseguirà lo sblocco a sistema e l'apertura delle offerte tecniche per constatare la sola presenza dei documenti richiesti dal presente atto.

Terminate le suddette operazioni, il Presidente del seggio di gara trasmetterà alla commissione giudicatrice (Commissione Tecnica) la documentazione, di cui alle Buste Telematiche B - Documentazione Tecnica, per la relativa valutazione, che sarà effettuata in apposite sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nella presente Lettera di invito.

Dichiarerà, quindi, chiusa la 1^a seduta riservata del seggio di gara (Commissione Amministrativa).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

17 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di minimo 3 e massimo 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene la Stazione Appaltante richiede, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2026, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017).

18 Apertura delle Buste B) e C) – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella presente Lettera di invito.

Individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara, unitamente agli esiti delle valutazioni effettuate.

Non si darà luogo, quindi, alla apertura delle buste C, contenenti l'offerta economica dei soggetti non ammessi alle successive fasi di gara.

Dopo che la commissione giudicatrice avrà formulato le proprie valutazioni, in un'ulteriore 2^a seduta riservata il seggio di gara procederà:

- a. alla presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi delle offerte dalla commissione giudicatrice, nonché alla presa d'atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- b. all'apertura delle Buste Telematiche C, contenenti l'Offerta Economica dei soli concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- c. alla rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed all'assegnazione dei rispettivi punteggi, secondo il criterio stabilito, effettuata automaticamente dalla piattaforma;
- d. alla sommatoria, per ogni concorrente, dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici;
- e. alla formulazione della graduatoria finale provvisoria, elaborata automaticamente dalla piattaforma telematica, a seguito dell'individuazione dell'unico parametro numerico finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano **lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica,** i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, **presentano una offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.** La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. **Ove permanga l'ex aequo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica,** ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'art. 4.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta riservata dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 19.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione/il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto il seggio di gara/la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

19 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, si riserva di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

20 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l'appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto, a seguito di specifico provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto, qualora sia intervenuta l'attivazione di Convenzioni ARIA (già ARCA) e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore, aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo/qualità più convenienti, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del

Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Prima della aggiudicazione definitiva il concorrente dovrà produrre alla stazione appaltante la SCIA presentata alla ATS competente, corredata della documentazione richiesta dalla D.G.R. 16.5.2016 n. X/5165, paragrafo 3.1.

Inoltre, poiché il servizio oggetto dell'appalto è essenziale per questa Amministrazione e deve essere effettuato con la massima puntualità ed efficienza, prima della aggiudicazione definitiva la stazione appaltante verificherà:

- tramite ispezione e controllo, i mezzi e le attrezzature individuate per l'esecuzione dell'appalto;
- tramite accesso, la conformità della sede operativa alle disposizioni della DGR 16.5.2016 n. X/5165.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, dovrà presentare la seguente documentazione:

1. nome, numero di fax, n. di telefono e indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
2. per i raggruppamenti d'impresa, mandato speciale - con rappresentanza - alla Capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
3. garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
4. polizza per copertura assicurativa, di cui al **punto 28** della presente Lettera di invito;
5. nell'ipotesi di subappalto:
 - a) contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010;
 - b) certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;
 - c) dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del citato decreto;
 - d) dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - e) dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
6. dichiarazione in merito all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da rendersi con le modalità indicate al **punto 25** della presente Lettera di invito;
7. dichiarazione di impegno alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 17-bis al DLgs. n. 241/1997 (*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera*) ove applicabile all'appalto in oggetto.

In caso di inosservanza, all'impresa sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la produzione di quanto sopra, decorso il quale - persistendo l'inadempienza - si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara ed all'eventuale attribuzione dell'appalto al secondo classificato, con conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Trovano altresì applicazione le “Linee Guida trasparenza e tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” allegate alla DGR n. XI/5408 del 25.10.2021 (si veda il **punto 31**).

Si precisa che, contestualmente alla stipula del contratto con le singole ASST relativo alla fornitura del servizio in oggetto, potrà essere richiesta all'Aggiudicatario la sottoscrizione di formale atto di nomina dello stesso quale Responsabile ex art. 28 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 2016/679.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture in parola.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 8.061,40** (IVA 22% inclusa).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21 Sicurezza nella esecuzione dell'appalto

La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la Legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice risponde degli obblighi di pertinenza della ditta medesima. La ditta si obbliga ad uniformarsi, in tutto e per tutto, alle norme fissate dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D.P.R. n. 323/56, dal D.P.R. n. 1124/65, dall'art 2087 Codice Civile, dal D.Lgs. n. 358/92 e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, dell'ASST Papa Giovanni XXIII, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell'ASST Papa Giovanni XXIII, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Il concorrente deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'ASST Papa Giovanni XXIII committente e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, allegate agli atti gara - DUVRI.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'ASST promuoverà il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi, sia consegnando il DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda e la ditta aggiudicataria.

Qualora l'appalto venga assegnato ad un RTI, l'incombenza della consegna dei DUVRI, nonché degli obblighi sopra descritti, sono da intendersi a carico della Capofila.

Inoltre, ogniqualevolta dovessero verificarsi situazioni nelle quali il personale della ditta potrebbe essere stato esposto a rischi professionali (es. biologico, chimico, ecc.), correlati ad eventi non ordinari, l'ASST si impegna a darne notizia in forma scritta (anche fax o @mail) al Responsabile di appalto per i conseguenti provvedimenti di competenza. Resta a carico della ditta la gestione degli infortuni del singolo operatore.

22 Clausola sociale e altre condizioni particolari

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Quanto sopra, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla DGR Lombardia n. XI/641 del 16.10.2018, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 13 (delibera del Consiglio dell'Autorità n. 114 del 13.2.2019).

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal RTI, contraente uscente, per l'esecuzione del contratto è riportato nei tre allegati alla presente Lettera di invito, distinti per operatore, che contengono il numero degli addetti con indicazione della qualifica, livello anzianità, monte ore, etc..

Qualora durante la fase di espletamento della procedura di gara dovessero verificarsi mutamenti nella situazione del personale impiegato di cui al predetto elenco allegato, la clausola sociale si applicherà al personale in servizio presso l'operatore economico che al tempo della aggiudicazione si occupa dell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara.

23 Responsabile dell'appalto

L'aggiudicatario dovrà indicare all'ASST nome, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile e indirizzo @mail di un proprio rappresentante, munito di espressa delega, con funzioni di "Responsabile dell'appalto", il quale sarà di riferimento per gli adempimenti previsti dalla presente Lettera di invito.

24 Esecuzione del contratto

In ordine all'esecuzione dell'appalto, troveranno applicazione le disposizioni dettate al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), quale figura prevista dall'art. 101 del Codice, verrà individuato nel provvedimento di aggiudicazione definitivo.

25 Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla Legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), valido fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ove l'aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della citata Legge n. 348/1982, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

È facoltà dell'Azienda incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati a mezzo PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura/il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

26 Responsabilità

L'aggiudicatario:

- 1) è responsabile della corretta esecuzione del servizio e di ogni penalità addebitata dall'ASST per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;

- 2) si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- 3) si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di cui alla presente Lettera di invito, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- 4) risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'appaltatore o ai suoi dipendenti causati durante l'esecuzione del servizio, tenendo perciò sollevata l'ASST da ogni responsabilità;
- 5) adotta tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali.

Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento.

L'ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che il personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa, avesse a subire nell'esecuzione del servizio.

27 Esonero della responsabilità e trasferimento dei rischi

L'aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, per fatto proprio, o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

28 Responsabilità e polizza assicurativa

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione dell'appalto o da cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), sono - senza riserve ed eccezioni - a totale carico dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario, a copertura dei rischi connessi al servizio, deve presentare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative stipulate presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.



Sono, pertanto, richieste polizze assicurative adeguate a garanzia delle coperture dei seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi (RCT), incluso il Committente e i trasportati di qualunque tipo: copertura del rischio da responsabilità civile per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio per ogni danno, anche se qui non menzionato, ed in particolare quelli conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli, sia allo svolgimento delle attività legate al servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- b) responsabilità civile operai prestatori di lavoro (RCO), a garanzia delle azioni di rivalsa esercitate dall'INAIL e l'INPS sul datore di lavoro. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

Copia autentica ex art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 di dette polizze dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto, a pena di decadenza. Parimenti, a pena di decadenza, le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena di decadenza, alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

29 Modalità di fatturazione e pagamenti

In riferimento al servizio in oggetto, a seguito della verifica di conformità positiva, verranno inviati - tramite NSO - ordini mensili posticipati.

In ordine al pagamento, si precisa che lo stesso avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità del servizio (da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto), che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, che dovrà essere emessa a cadenza mensile posticipata e solo successivamente all'esito positivo della verifica di conformità effettuata dal DEC, dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, con specifica della tipologia dei servizi espletati.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture elettroniche relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari che non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "**Tripletta d'identificazione**", costituita dal numero dell'Ordine, dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo dell'acquirente ("identificativo endpoint") che dovranno essere indicati come di seguito:

- il numero dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'Identificativo dell'acquirente deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello *split payment*.

Al riguardo, si evidenzia che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposto, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.3.2015, non può più accettare fatture che non siano state trasmesse in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013;
- le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio polo ospedaliero San Giovanni Bianco: ELVNHJ
--

Codice Univoco Ufficio per i trasporti ASST Papa Giovanni XXIII: D9OEEM
--

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

In caso di ritardo negli stessi, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di contestazione dell'ASST per difformità della fornitura/del servizio rispetto alle prescrizioni di Capitolato e della presente Lettera di invio, i termini di pagamento previsti nel presente punto restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

30 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (indirizzo di posta: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it - all'attenzione dell'UOC Programmazione, Finanza e Controllo), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00

Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della Legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00 per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lettere a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra, gravano altresì - a pena di nullità assoluta - sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti - nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della Legge n. 136/2010 - ad informare immediatamente la stazione

appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

31 Clausola T&T per la trasparenza e tracciabilità

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, dal comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e dall'art. 17 della Legge n. 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3. del comma 9, della Legge n. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

32 Codice di comportamento

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando - tra l'altro - l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del "Codice di comportamento" da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa ASST ha adottato il proprio "Codice di comportamento", che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

Il "Codice di comportamento" si applica a tutti i dipendenti dell'ASST Papa Giovanni XXIII, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, ai titolari di posizione di vertice, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

33 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30”, approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019, stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il suddetto “Patto di integrità”, pubblicato sul sito <https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara/normativa-aziendale-materia-appalti/patto-integrita-0>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 3 del Patto citato e di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso, come esplicitate all’art. 5 del medesimo.

L’Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 4 del “Patto di integrità”.

34 Legge anticorruzione

L’art. 1, comma 42, lett. l), della Legge n. 190/2012, innovando l’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della stessa sono nulli e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

35 Informativa sulla privacy

L’“Informativa privacy per i fornitori” - completa e redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - è reperibile presso gli uffici dell’UOC Affari Istituzionali e Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy> .

36 Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/l’esclusione ed il differimento dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che

dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e dal “Nuovo regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e informazioni dell’ASST Papa Giovanni XXIII”, approvato con deliberazione n. 2321 del 20.12.2018 e pubblicato sul sito aziendale <http://www.asst-pg23.it> – area “Amministrazione trasparente” – sezione “Disposizioni generali” – sottosezione “Atti generali”.

L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell’art. 53, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 53, sono esclusi il diritto d’accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti a parti dell’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, poiché coperte da segreti tecnici e commerciali, **dovrà averlo già dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione alla procedura o in dichiarazione allegata e, successivamente, nella Busta contenente la Documentazione Tecnica, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.**

In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti, che lo richiedano, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.

Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d’ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura, copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta (nei limiti di cui all’art. 53 del Codice degli appalti), nonché copia dell’offerta economica presentate dai concorrenti.

Conformemente al disposto dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ad informazioni fornite dai partecipanti alla procedura nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono - secondo motivata e comprovata dichiarazione degli stessi - segreti tecnici o commerciali, sarà – comunque – consentito l’accesso al concorrente che lo richieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

L’accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l’UOC Politiche e gestione degli acquisti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.4084).

Per l’eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all’UOC Affari Istituzionali e Generali dell’Azienda (pec: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it).

In alternativa, l’accesso agli atti può essere esercitato inviando una richiesta via Pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it e, con lo stesso mezzo informatico, verrà inviata la documentazione richiesta.

Si precisa infine che, ai sensi della già citata Legge n. 241/1990, ai Controinteressati verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti.

37 Definizione delle controversie

Tutte le controversie, che potranno insorgere nell'esecuzione del contratto presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, rientreranno nella competenza del Foro di Bergamo. In caso di adesione di altra Amministrazione, il Foro competente sarà quello della sua sede.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

38 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento):

- i dati personali raccolti dall'ASST Papa Giovanni XXIII nell'espletamento della procedura per l'aggiudicazione dell'appalto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- in relazione al contratto che verrà stipulato dall'ASST Papa Giovanni XXIII, in esito alla menzionata procedura, l'Amministrazione contraente tratterà i dati personali nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali.

Il titolare del trattamento dei dati personali sarà l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Si rende noto agli interessati che hanno diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Si precisa che, contestualmente alla stipula del contratto con questa ASST relativo alla fornitura in oggetto, dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario formale atto di nomina dello stesso quale Responsabile ex art. 28 del suindicato GDPR, ove ne ricorrano i presupposti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
dr. Enrico Gamba

Allegati:

Allegato 2_D - "Scheda offerta tecnica"

Allegato 3_D - "Scheda offerta economica" (Dettaglio prezzi unitari)



Capitolato Speciale d'appalto

DUVRI

Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio oggetto d'appalto

Modalità tecniche utilizzo piattaforma SinTel

DIPARTIMENTO PATRIMONIO, TECNOLOGIE E SERVIZI - UOC Politiche e gestione degli acquisti

Il Direttore e Responsabile unico del procedimento: dr. Enrico Gamba

Il Responsabile amministrativo del procedimento – dr.ssa Daniela Algeri

Ai sensi e per gli effetti degli **artt. 1341 e 1342 del Codice Civile** si approvano specificamente le disposizioni della presente Lettera di invito, di seguito elencate:

art. 1 (**Oggetto e importo a base d'asta**), art. 6 (**Garanzia provvisoria**); art. 7 (**Subappalto e divieto di cessione del contratto**), art. 15 (**Criterio di aggiudicazione**), art. 20 (**Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**), art. 21 (**Sicurezza nella esecuzione dell'appalto**), art. 22 (**Clausola sociale e altre condizioni particolari**), art. 25 (**Deposito cauzionale definitivo**), art. 26 (**Responsabilità**), art. 27 (**Esonero della responsabilità e trasferimento dei rischi**), art. 28 (**Responsabilità e polizza assicurativa**), art. 29 (**Modalità di fatturazione e pagamenti**); art. 30 (**Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**), art. 31 (**Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità**), art. 32 (**Codice di comportamento**); art. 33 (**Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali**), art. 36 (**Accesso agli atti**); art. 37 (**Definizione delle controversie**), art. 38 (**Trattamento dei dati personali**).

Il legale rappresentante dell'operatore economico

(firmato digitalmente)